

COMUNE  
DI  
VANZAGO

(Città Metropolitana di Milano)



SETTORE CONTROLLO  
E SICUREZZA DEL TERRITORIO

**COMANDO POLIZIA LOCALE**

---

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI  
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
DEL COMUNE DI VANZAGO**

approvato con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

*Responsabile del Settore: Commissario Capo dott. Michele Signò*

via Garibaldi, 6 - telefono 02.93962.223 - fax 02.9341885  
email [polizia.municipale@comune.vanzago.mi.it](mailto:polizia.municipale@comune.vanzago.mi.it) – pec [comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it)



## SOMMARIO

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – DEFINIZIONI
- ART. 3 – FINALITÀ
- ART. 4 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### **CAPO II- SOGGETTI**

- ART. 5 - TITOLARE
- ART. 6 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
- ART. 7- RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 9 - SOGGETTI ESTERNI

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- ART. 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
- ART. 11 - CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
- ART. 12 - OBBLIGHI CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 13 – INFORMATIVA
- ART. 14 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
- ART. 15 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI
- ART. 16 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 17 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

### **CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA**

- ART. 18- SICUREZZA DEI DATI PERSONALI E VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
- ART. 19 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO
- ART. 20 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E CREDENZIALI

### **CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

- ART. 21 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO

### **CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- ART. 22- TUTELA

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 23 – AGGIORNAMENTO ELENCO IMPIANTI
  - ART. 24 - OBBLIGHI DI PREVENTIVO ESAME
  - ART. 25 - NORMA DI RINVIO
-



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Vanzago, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del D. lvo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive integrazioni e modificazioni, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare del "decalogo" del 8 aprile 2010.

2. In particolare il presente regolamento:

- a) riguarda gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Vanzago o da esso gestiti;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

3. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Vanzago sono individuati in apposito elenco.

4. Tali impianti:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono unicamente riprese video;
- c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati in apposito elenco descritto nell'art. 23 del presente regolamento;
- d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate in apposito elenco descritto nell'art. 23 del presente regolamento;
- e) sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Servizio di Polizia Locale di Vanzago oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento;

6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Vanzago è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana ed individuati in apposito elenco descritto nell'art. 23 del presente regolamento del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento e dalle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell' 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
-



- b) per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente regolamento;
- c) per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per “titolare”, l’Ente Comune di Vanzago, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per dpo: si intende il data protection officer (anche responsabile della protezione dei dati), ovvero un soggetto con specifiche competenze in ambito privacy e specificamente nominato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016.
- p) per dpia: si intende “data protection impact assessment”, ovvero la procedura prevista ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo 679/2016 (o Gdpr).

### Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Vanzago dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale n. 6/2015, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Vanzago. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più
-



ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;

- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
- d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f) monitorare i flussi di traffico;
- g) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, fatto salvo eventuali deroghe previste dalla normativa di riferimento.

#### **Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Vanzago e collegati alla centrale di controllo ubicate presso la sede del Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Vanzago esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

7. A presidio di particolari obiettivi sensibili, individuati previa approvazione della Giunta comunale, potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area

---



pertinenziale di questi, rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico. L'utilizzo di tali sistemi è consentito in caso di esito positivo della Dpia ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo 679/2016 e in conformità all'esito della verifica preliminare da parte del Garante in relazione alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza degli stessi nei casi previsti dall' art. 36 del Regolamento Europeo 679/2016.

## CAPO II- SOGGETTI

### Art. 5 - Titolare

1. Il Comune di Vanzago è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Vanzago è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali previa consultazione con il Dpo nei casi previsti dalla legge;
  - c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità
  - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e provvede ad eseguire la Dpia ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo 679/2016;
  - e) consulta il Dpo quando necessario;
  - f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

### Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione sono affidati a società incaricata in qualità di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016.
2. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
  - a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza in conformità alla normativa applicabile, ivi inclusa le disposizioni sulla protezione dei dati personali;
  - b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

### Art. 7- Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Vanzago o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, sono designati quali responsabili interni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.
-



2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Vanzago o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) collaborano con il Segretario generale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- d) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.
- e) Consultano il Dpo quando necessario o previsto da norme e regolamenti.

#### **Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali**

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Vanzago o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

#### **Art. 9 - Soggetti esterni**

1. Ai soggetti esterni al Comune di Vanzago e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applica la disposizione dell'articolo 28 del Regolamento Europeo 679/2016 per la tutela della riservatezza dei dati personali.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
-



- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Servizio di Polizia Locale di Vanzago o datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. Il segnale è successivamente rilanciato alla centrale operativa del Servizio di Polizia Locale di Vanzago. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

#### **Art. 11 - Conservazione dei dati personali**

1. I dati personali registrati ai fini di sicurezza urbana mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. La conservazione per altri fini diversi dalla sicurezza urbana prevede un periodo minore, di norma 24-28 ore, salvo specifiche diverse e documentate esigenze.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. In tali casi dovrà essere informato il Responsabile della Polizia Locale di Vanzago, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.

4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare della sussistenza delle reali ed effettive necessità da parte del Responsabile del servizio della Polizia Locale relativamente al caso specifico, appositamente documentate.

#### **Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

---





### **Art. 13 - Informativa**

1. Gli interessati devono essere sempre informati del trattamento effettuato dal Titolare. In particolare, nei casi di acquisizioni di immagini e videoriprese devono essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.

A tal fine il Titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di “primo” e di “secondo livello”.

Quanto all’informativa di “primo livello”, finalizzata per relazionarsi in modo primario e diretto con l’interessato, il Titolare utilizzerà un cartello di avvertimento per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. Il cartello è posizionato prima di entrare nell’area monitorata. Detto cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l’interessato (es. finalità e base giuridica del trattamento, identità del Titolare, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e i diritti degli interessati, il periodo di conservazione, le modalità di trasmissione). Verrà inoltre riportato anche il luogo ove l’interessato potrà prendere visione dell’informativa per esteso.

In presenza di più dispositivi di acquisizione, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli informativi.

Il cartello potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificato al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Quanto all’informativa di “secondo livello”, essa verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all’interessato, come il sito istituzionale dell’Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016. Nel medesimo luogo sarà resa disponibile altresì la geo-localizzazione delle telecamere presenti sul territorio comunale.

L’Ente, nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, si obbliga ad informare preventivamente la comunità cittadina dell’avvio del trattamento dei dati personali effettuato tramite l’impianto di videosorveglianza, dell’eventuale incremento dimensionale dell’impianto stesso e dell’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale, tra cui il portale istituzionale.

2. L’informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Nel caso in cui il trattamento preveda la sorveglianza di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita diffusione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

4. In caso di acquisizione di dati di geolocalizzazione, il Titolare dovrà fornire agli interessati un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’art 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e dovrà apporre sui dispositivi e sui veicoli oggetto di geolocalizzazione un’adeguata informativa semplificata di facile comprensione.

### **Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Vanzago a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In particolare, ove dovessero essere rilevate informazioni identificative di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile dei servizi di Polizia Locale che ha acquisito i dati o un soggetto debitamente autorizzato provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

---



Solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria potranno accedere alle informazioni raccolte, tramite consultazione presso le sedi del Titolare, trasmissione telematica o consegna di copia su supporto digitale o analogico

I sistemi di gestione potranno essere utilizzati anche a supporto di indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, ed in generale gli organi deputati alla pubblica sicurezza, nello svolgimento di loro indagini e/o altre attività, necessitino di disporre di informazioni ad esse collegate che sono contenute nei dati acquisiti, potranno farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile dei servizi di Polizia Locale e sottoscritta dal richiedente, previa identificazione degli stessi.

Ogni attività effettuata deve essere tracciata.

#### **Art. 15 - Utilizzo di particolari sistemi mobili**

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati. Il trattamento dei dati personali deve essere conforme alla normativa applicabile, ivi compresa quella in tema di protezione dei dati personali.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Salvo urgenze, debitamente motivate, spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. L'attivazione e la disattivazione della registrazione devono essere comunicati dall'agente ai terzi presenti sul luogo. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

#### **Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

#### **Art. 17 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
-



- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni:
  - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  - ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), che deve tenere necessariamente conto degli obblighi di conservazione ex lege come descritti nell'art. 11 che precede, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

### **Art. 18- Sicurezza dei dati personali e valutazione di impatto sulla protezione dei dati**

- 1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile in tema di protezione dei dati, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
  - 2. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare provvederà – previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati - all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
  - 3. Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio.
  - 4. La valutazione di impatto non verrà effettuata qualora il trattamento dovesse rientrare nell'elenco delle tipologie di trattamenti, redatto dal Garante della Privacy, per le quali non è richiesta.
-



#### **Art. 19 - Accesso alle centrali di controllo**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il datacenter e le centrali di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale di Vanzago, nonché presso le altre sedi collegate;
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale di Vanzago individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati si obbligano al puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 20 - Accesso agli impianti e credenziali**

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale di Vanzago. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

### **CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

#### **Art. 21 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato**

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
-



2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, potrà non essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di trattamento abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento può effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo 679/2016 e – nei casi previsti – effettuare la comunicazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 Gdpr.

## CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

### Art. 22- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

---



2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile interno del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 23 – Elenco impianti e loro caratteristiche**

1. L'elenco e la descrizione delle caratteristiche degli impianti di videosorveglianza sono contenuti all'interno di apposito atto predisposto dal Responsabile del trattamento dei dati personali, così come indicato dall'art. 7 del presente regolamento;
2. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui è demandato al responsabile interno del trattamento dei dati.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti richiesti dal Titolare e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

### **Art. 24 - Obblighi di preventivo esame**

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, siano adottate idonee misure di sicurezza e abbiano avuto esito positivo in sede di Dpia.

### **Art. 25 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al Regolamento Europeo 679/2016 nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia e al contesto applicabili.
  2. Il presente regolamento esplica i propri effetti 30 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
-